



COMUNE di MONTICELLI PAVESE
CAP 27010 Provincia di Pavia
Tel. 0382.722220 – Fax 0382.722.236
Partita Iva 00470500182
anagrafe@comune.monticellipavese.pv.it

Ordinanza n. 4 /2024

Oggetto: Manutenzione di siepi, alberature, piante ad alto fusto e vegetazione in genere in fregio alle strade comunali.

IL SINDACO

Vista la presenza di siepi, alberature, arbusti, piante ad alto fusto ed altri tipi di vegetazione nelle proprietà private a confine con le strade di competenza comunale del Comune di Monticelli Pavese che possono costituire un pericolo per la circolazione stradale e dei pedoni sui marciapiedi limitrofi;

Considerato che tale vegetazione che invade il suolo pubblico o sporge sulla strada pubblica può arrecare danno o essere causa di incidenti stradali;

Premesso che l'art. 30 del Codice della Strada (Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n.285 e s.m.i.) prevede a carico del proprietario del fondo la manutenzione e la conservazione delle aree e dei fabbricati al fine di garantire la visibilità stradale e la sicurezza della circolazione;

Visti gli artt. 15, 16, 17, 29, 30, 31 del Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n.285 e s.m.i. ;

visti gli artt. 5 comma 3, e 6 comma 4 del Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n.285 e s.m.i. che prevedono che sia l'Ente competente delle strade ad emettere ordinanze per garantire la sicurezza della circolazione;

Visto l'art. 896 del Codice Civile;

ORDINA

ai proprietari dei terreni e dei fabbricati confinanti con il sedime stradale comunale:

- di mantenere siepi, alberature, arbusti, piante ad alto fusto ed altri tipi di vegetazione regolati in altezza ed in larghezza in modo che non sporgano sulla pubblica strada e sui marciapiedi;
- di pulire i marciapiedi o il sedime stradale da foglie, frutti, semi, fiori, rami che cadono da vegetazione di proprietà.

AVVERTE

che in caso di mancato rispetto delle prescrizioni sopra indicate e fatte salve le sanzioni di cui agli artt. 29, 30, 31 del Codice della Strada (da 149 € a 1.731 €), l'Amministrazione Comunale, attraverso proprio personale, provvederà alla messa in sicurezza delle strade e dei marciapiedi con rivalsa delle spese sui proprietari inadempienti;

che la presente ordinanza sarà pubblicata sull'Albo Pretorio Comunale e sul sito istituzionale dell'Ente.

Gli agenti di Polizia Municipale e quelli delle Forze dell'Ordine sono incaricati della vigilanza e del rispetto del provvedimento, nonché dei provvedimenti sanzionatori previsti dal Codice della Strada e per l'inadempienza alla presente ordinanza, ricordando che l'Agente accertatore dovrà nel verbale di contestazione dell'infrazione o, in mancanza, nella notificazione della violazione, della sussistenza del ripristino dello stato dei luoghi, ai sensi dell'art. 211 del D.Lgs. 30/04/1992 n. 285 e s.m. (Nuovo Codice della Strada);

Chiunque abbia validi motivi e interesse per contestare la presente Ordinanza può inoltrare ricorso entro 60 gg dalla data di pubblicazione all'albo provinciale, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti con le formalità stabilite dall'art. 37 comma 3 del Nuovo Codice della Strada e dell'art. 74 del Regolamento di esecuzione, oppure, in via alternativa, ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) della Lombardia ai sensi della legge 6dicembre 1971 n. 1034 oppure, in alternativa entro 120 giorni può inoltrare ricorso al Presidente della Repubblica.

Monticelli Pavese, 16/08/2024



Ing. arch. Cristina Maria Covini
Ufficio Tecnico Comune di Monticelli Pavese